



COMUNE DI UDINE
Il Sindaco



AP/0000352

del 10/03/2020



COMUNE DI UDINE



PI/A 0001356

del 10/03/2020

Ordinanza Sindacale n. 6/2020

OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, A SEGUITO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 09 MARZO 2020.

IL SINDACO

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.62 del 9 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Visto altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08.03.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.59 dell'8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Richiamati i precedenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 1°marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1°marzo 2020, e del 4 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Vista la Direttiva 1/2020 adottata dal Ministro della Pubblica Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 2020 - DFP 0012035 P;
- Richiamata l'Ordinanza contingibile e urgente n.1/PC del 1°marzo 2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- Visto altresì, per quanto afferente, il Decreto Legge 2 marzo 2020, n.9 misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Richiamata la propria Ordinanza contingibile e urgente n.5/2020 del 6 marzo 2020 PI/A 0001303 di data 6 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020;
- Ritenuto di dover ricorrere nella circostanza, al potere contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di porre rimedio alla continuazione dell'emergenza epidemiologica adottando ulteriori misure di contrasto, contenimento, alla diffusione del virus, a tutela della salute dei cittadini;



Comune di Udine - Via Lionello, 1 - 33100 Udine
Tel. 0432/1271111 - Fax 0432/1270355

Ufficio di Gabinetto del Sindaco - Via Lionello, 1
33100 Udine - Tel. 0432/1272607



- Visto l'art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- Visto l'art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto l'art.650 del C.P. che punisce chiunque non osservi i provvedimenti legalmente dati dall'Autorità;

ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus "COVID-19" sull'intero territorio comunale di Udine, per motivi contingibili ed urgenti, le seguenti misure di contenimento;

- in attuazione all'art.1 del DPCM 9 marzo 2020:

- a. evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 così come integrato dall'art. 1 comma 1° del DPCM 9 marzo 2020, e quindi anche il territorio comunale di Udine, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- b. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- c. divieto assoluto di mobilità' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- d. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le Associazioni e le Società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- e. si raccomanda ai Datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del DPCM 9 marzo 2020, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del DPCM 8 marzo 2020 (rif. modalità di lavoro agile);
- f. sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri,



- pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita';
- g. sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e Universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri Enti Pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza ad esclusione dei corsi per i Medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche' delle attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il di stanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli Organi Collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
- h. l'apertura dei luoghi di Culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- i. sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- j. sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalita' telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di Medico chirurgo, e quelli per il personale della Protezione Civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalita' a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020;
- k. sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
- l. sono consentite le attivita' commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;



- m. sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- n. sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020, ed evitando assembramenti;
- o. nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- p. sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- q. sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della Motorizzazione Civile aventi sede nel territorio comunale di Udine; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- r. sull'intero territorio comunale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

ORDINA ALTRESI'

il rispetto delle misure di contenimento previste dall'art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 qualora compatibili con la disposizione dell'art. 1 del DPCM 9 marzo 2020 esplicitata nella presente Ordinanza;

DISPONE

che nell'intero territorio comunale vengano adottate misure di informazione e prevenzione previste dall'art. 3 del DPCM 8 marzo 2020 qualora compatibili con la disposizione dell'art. 1 del DPCM 9 marzo 2020 esplicitata nella presente Ordinanza;

DISPONE ALTRESI'



che per lo svolgimento dell'attività degli Uffici dell'Amministrazione comunale di Udine vengano adottate misure di contenimento, informazione e prevenzione rispettose della presente Ordinanza ed armonizzate ai seguenti principi :

- misure gestionali nei confronti dei dipendenti:
- a. fruizione dei periodi di ferie degli anni precedenti a decorrere dall'11 marzo 2020;
- b. fruizione dei periodi di congedo parentale, senza rispettare i termini di preavviso;
- c. fruizione di due settimane di ferie dell'anno corrente entro i limiti contrattuali di cui all'art. 18 CCNL 06/07/'95 a decorrere dall'11 marzo 2020;
- d. flessibilità massima dell'orario di lavoro;
- e. attivazione del lavoro agile (smart working), disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n.81 avente a riferimento il punto 3 della Direttiva n.1/2020 adottata dal Ministro della Pubblica Amministrazione, previa definizione di una disciplina transitoria, limitata alla durata dello stato di emergenza, riguardante le modalità organizzative a cura del dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione risorse umane;
- f. apertura al pubblico Uffici : con affluenza contingentata tale da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche degli Uffici aperti al pubblico, e tale che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- g. apertura Sale Istituzionali dell'Amministrazione : per indifferibili ragioni istituzionali e condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- h. servizi istituzionali ai cittadini : favorire, laddove possibile, l'utilizzo dei servizi on line utilizzando il portale web dell'Amministrazione comunale; favorire, laddove possibile, la consultazione telefonica; mutuare, laddove possibile, l'affluenza libera con servizi a prenotazione;
- i. sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica;
- j. sospensione di tutte le attività di formazione interna e della partecipazione a corsi esterni/convegni/riunioni/missioni; resta la possibilità di fruire di corsi di formazione a distanza;
- k. sospensione del rilascio di nuove concessioni e divieto di utilizzo di sale e luoghi per la tenuta di congressi, riunioni, meeting e eventi sociali;
- l. sospensione del rilascio di nuove concessioni e divieto di utilizzo di sale e luoghi per la tenuta di manifestazioni, di eventi e di spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali;
- m. sospensione del rilascio di nuove concessioni e utilizzo di impianti sportivi solamente secondo quanto disciplinato dall'art. 1 comma 1° lett. d) del DPCM 8 marzo 2020 così come sostituito dall'art. 1 comma 3° del DPCM 9 marzo 2020 e richiamato nella presente Ordinanza;
- n. sospensione dell'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;



- o. sospensione delle cerimonie civili, ivi comprese quelle funebri secondo quanto disciplinato all'art. 1 comma 1° lett. i) del DPCM 8 marzo 2020, in applicazione al DPCM 9 marzo 2020, e richiamato nella presente Ordinanza;
- per il personale, inoltre:
- a) utilizzare le autovetture dell'autoparco comunale solamente in casi strettamente urgenti e indifferibili; in ogni caso l'utilizzo di detta autovettura deve avvenire da parte di un solo dipendente alla volta;
 - b) anche l'utilizzo di automezzi in dotazione permanente alle sedi operative deve avvenire, possibilmente con le ragioni di espletamento del servizio, da parte di un solo dipendente alla volta;
 - c) evitare l'utilizzo degli ascensori ove possibile; in ogni caso se sono presenti persone in ascensore attendere la corsa successiva; è fatto divieto di utilizzare l'ascensore in condivisione con altre persone;
 - d) assicurare la frequente aerazione dell'ambiente di lavoro oltrechè dei pertinenti servizi igienici;
 - e) limitare all'essenziale e al dovuto per ragioni di espletamento del servizio i contatti con i colleghi;
 - f) limitare all'essenziale e al dovuto per ragioni di espletamento del servizio i contatti con gli utenti;
 - g) all'inizio e al termine di ogni colloquio, il dipendente abbia cura di lavarsi le mani e igienizzare la scrivania/il piano operativo;
 - h) mantenere un'adeguata distanza con l'utenza (1 – 1,5 mt.);
 - i) applicare le misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020;
 - l) riferire immediatamente al proprio responsabile ogni eventuale ulteriore criticità o elemento di rischio riscontrato, al fine di individuare una soluzione e ricevere le dovute indicazioni comportamentali;
 - m) le informative riferite all'emergenza coronavirus vengono partecipate via email e sono pubblicate sull'intranos.
 - n) i dipendenti che abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o che avessero qualche dubbio conseguente a intervenuti contatti diretti o indiretti con persone potenzialmente esposte o risultate positive al coronavirus devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale nonché al proprio Medico di medicina generale, seguire strettamente le indicazioni di quest'ultimo, e informare di un tanto l'Amministrazione comunale;
 - o) ai dipendenti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante, seguire strettamente le indicazioni di quest'ultimo, e informare di un tanto l'Amministrazione comunale.

I Sigg. Dirigenti di Servizio, di concerto con il Sig. Segretario Generale, dovranno assumere, per quanto di rispettiva competenza, adeguate iniziative per dare esecuzione ai contenuti della presente Ordinanza e vigilare sulla corretta attuazione delle misure adottate.

Le disposizioni della presente Ordinanza producono effetto dalla data di adozione della medesima e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.



COMUNE DI UDINE
Il Sindaco



Dalla data di efficacia delle disposizioni della presente Ordinanza cessa di produrre effetto l'Ordinanza n.5/2020 del 6 marzo 2020 PI/A 0001303 di data 6 marzo 2020.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

DEMANDA

Di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza, al Servizio di Polizia Locale, oltrechè alle forze della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri presenti sul territorio e che tale provvedimento venga pubblicato nel sito web comunale e diffuso nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso. Che potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Friuli Venezia Giulia, entro 60 giorni oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

All.to : allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020

IL SINDACO



MOD. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.